

Codice A2201A

D.D. 22 settembre 2026, n. 1484

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, siti in Savigliano.



ATTO DD 1484/A2201A/2026

DEL 22/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di due alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud, siti in Savigliano.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che “La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale”;

- il Regolamento Regionale n. 12/2011 e smi recante “Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione.

In particolare, dispone che “Sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale delle seguenti tipologie di immobili:

a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza. Qualora la residenza venga costituita mediante l'utilizzo congiunto di più alloggi siti nel medesimo immobile, deve essere prevista la creazione di spazi ad uso comune;

b) alloggi ricompresi in immobili assoggettati, ai sensi della vigente normativa in materia, a vincolo storico, architettonico o artistico, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

c) alloggi situati all'interno di strutture che per la loro funzione non si conciliano con la coesistenza di unità abitative, quali ad esempio alloggi collocati all'interno del palazzo comunale o di strutture sanitarie, purché utilizzati per scopi socialmente utili;

d) alloggi oggetto di lasciti o donazioni con destinazione diversa da quella propria dell'edilizia sociale ed esplicitamente individuata”;

d bis) alloggi originariamente destinati a finalità diverse, successivamente recuperati e assoggettati alla disciplina dell'edilizia sociale, che si intendono utilizzare per scopi socialmente utili;

d ter) alloggi che gli enti proprietari, sulla base di motivate esigenze, intendono destinare alle Forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R stabilisce, inoltre, che “Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile”;

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che “Il numero complessivo di alloggi oggetto dei provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nei seguenti casi: a) quando è necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile; b) quando gli alloggi oggetto di esclusione sono in stato manutentivo tale da precluderne l'assegnazione e il destinatario del progetto si fa carico del loro recupero”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

preso atto che:

- Il Comune di Savigliano con delibera di Giunta n. 6/2012 ha aderito ai principi ed alle indicazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per la programmazione ed il miglioramento delle politiche sociali;

- all'interno di tali politiche si colloca il Gruppo Appartamento CASAMIA dell'Associazione A.S.H.A.S. di Savigliano *al fine di predisporre soluzioni abitative a favore di soggetti portatori di handicap*;

- l'ATC del Piemonte Sud ha acquistato un fabbricato sito in Savigliano, Via Allione n. 7 da destinare ad edilizia sociale;

- con determinazione regionale n. 1738 dell'8 novembre 2021, (per la U.I. 2645) e determinazione regionale n. 1748 del 9 novembre 2011 (per la U.I. 2644) aveva autorizzato il rinnovo all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di due alloggi di proprietà dell'ATC del Piemonte Sud siti in Savigliano, Via Allione n. 7 da destinare a *soluzioni abitative per soggetti portatori di handicap* e che tali autorizzazioni risultano scadute e più precisamente:

- (U.I. 2645 catastalmente individuata al fg. 111 part. 2528 sub. 6) scadenza 8 novembre 2026

- (U.I. 2644 catastalmente individuata al fg. 111 part. 2528 sub. 7) scadenza 9 novembre 2026

- l'ATC del Piemonte Sud , con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 162 del 14 luglio 2026, trasmessa con nota prot. n. 23689 del 23 luglio 2026 e protocollata con il n. 114284 dello

stesso giorno, ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 degli alloggi di cui sopra;

- l'ATC del Piemonte Sud integrava la nota precedente con pec prot. n. 23694 del 23 luglio 2026 e protocollata con il n. 114285 dello stesso giorno, trasmettendo contestualmente la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Savigliano n. 118 del 22 giugno c.a, con la quale si conferma l'assenso al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 32010 degli alloggi di cui al presente provvedimento, dell'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i.;

considerato che:

- la richiesta autorizzativa avanzata dall'ATC del Piemonte Sud è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R, e s.m.i., per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, in particolare configurandosi la fattispecie di cui la lettera a) dell'articolo 2, comma 1;

- risulta rispettato, anche in considerazione dei dati in possesso di questo Settore, il limite massimo di autorizzazioni all'esclusione concedibili in rapporto al patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente al 31 dicembre 2025, ammontante a 9.195 alloggi di cui 46 unità immobiliari già escluse;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al soggetto sottoscrittore la richiesta autorizzativa;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- articolo 17 della L.R. n. 23/2008;
- articoli 4 e 17 del D.L.vo. n. 165/2001, e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare il rinnovo, per le ragioni evidenziate in premessa, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e dell'art. 2 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011, e s.m.i., dell'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque, degli alloggi di edilizia sociale di proprietà dell'ATC del Piemonte Sud, siti in Savigliano, in Via Allione n. 7 e più precisamente:

- U.I. 2645 – Foglio 111 Part. 2528 sub. 6 (scadenza (7.11.2026)
- U.I. 2644 – Foglio 111 Part. 2528 sub. 7 (scadenza 8.11.2026)

2) l'esclusione è a partire dal 7 novembre 2026, per l'alloggio codice identificativo (U.I. 2645 – Foglio 111 Part. 2528 sub. 6) e a partire dal 8 novembre 2026, per l'alloggio codice identificativo (U.I. 2644 – Foglio 111 Part. 2528 sub. 7) date in cui sono scadute le autorizzazioni regionali precedenti;

3) di precisare che gli alloggi oggetto di provvedimenti di esclusione non sono più soggetti alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi